

B) OMESSA DICHIARAZIONE IMU - TASI

Riferimenti normativi	Termine		Sanzione ridotta
<p>Art. 7, comma 4-bis, D. Lgs 472/1997</p>	<p>Entro il 30° giorno dall'omissione (scadenza del termine di presentazione della dichiarazione)</p>	<p>In caso di tributo non versato →</p> <p>In caso di tributo correttamente versato →</p>	<p>- 5% del tributo non versato (1/10 della metà del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione - dal 100 al 200% del tributo non versato con un minimo di Euro 50). Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo a OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU – TASI di cui alla lettera A;</p> <p>- € 5 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato.</p>
<p>Art. 13, comma 1, lett. c) D. Lgs 472/1997</p>	<p>Entro il 90° giorno dall'omissione (scadenza del termine di presentazione della dichiarazione)</p>	<p>In caso di tributo non versato →</p> <p>In caso di tributo correttamente versato →</p>	<p>- 10% del tributo non versato (1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione - dal 100 al 200% del tributo non versato con un minimo di Euro 50). Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo a OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU – TASI di cui alla lettera A;</p> <p>- € 5 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato.</p>

